

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

33.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOTTA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2345) . . . . .	294	
PRESIDENTE . . . . .	294, 295	
DE CARO . . . . .	295	
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	294, 295	
SUSI, <i>Relatore</i> . . . . .	294	
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
RUBINO ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136);		
LA TORRE ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199);		
		SALADINO ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, numero 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238) . . . . .
		PRESIDENTE . . . . .
		FORNASARI, <i>Relatore</i> . . . . .
		REINA . . . . .
		SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .

---

La seduta comincia alle 10,10.

ROCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra (Approvato dal Senato) (2345).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra », già approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1981.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella discussione sono intervenuti i colleghi Ciuffini, Padula e De Caro. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SUSI, *Relatore*. Abbiamo già spiegato, in sede di relazione, il significato di questo disegno di legge ed in sede di replica non ripeterò quanto detto.

Ho espresso una opinione favorevole all'approvazione di questo provvedimento, al fine di concludere l'ultratrentennale questione dei danni di guerra; il nostro assenso è stato condizionato anche dal fatto che qui non sono previsti ulteriori oneri finanziari. A questo aspetto è connesso anche il parere favorevole della Commissione bilancio.

Con l'approvazione del provvedimento in esame, per la possibilità della riapertura dei termini, una serie di pratiche pendenti potrà veder concluso il proprio iter. Aggiungo che nel corso della discussione non si sono registrati sostanziali motivi di dissenso e mi limito adesso a riconfermare la mia posizione espressa precedentemente.

Ricordo che l'onorevole rappresentante del Governo s'era impegnato a quantificare le pratiche giacenti presso gli uffici del genio civile e m'attendo che il sottosegretario Santuz vorrà dirci qualcosa di più.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo inizialmente concordare con quanto detto dall'onorevole relatore sull'opportunità d'un punto fer-

mo e conclusivo per l'annoso problema del ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra. Ho anche il piacere di constatare le opinioni favorevoli che si registrano su un testo, per altro, già approvato dal Senato.

Nella discussione sono stati posti alcuni quesiti che ho cercato di approfondire dal punto di vista tecnico, e ad essi darò una risposta premettendo che gli episodi poco chiari (quali sono stati ventilati nel dibattito), verificatisi di recente in materia di danni di guerra, più che concernere l'ambito d'applicazione del provvedimento in esame, riguardano la ricostruzione d'immobili; sono quindi in grado di precisare che il motivo ostativo alla concessione delle autorizzazioni va unicamente ravvisato nella contestuale perenzione dei termini per la presentazione delle domande e di quelli per l'inizio delle opere. Per le domande inoltrate nella imminenza della scadenza dei termini, non è stato possibile concedere l'autorizzazione ad iniziare i lavori nello stesso momento, appunto per la sovrapposizione dei termini.

Circa la temuta eventualità di alimentare aspettative che potrebbero rimanere deluse per la mancanza di fondi, sono in grado di chiarire — come per altro è stato evidenziato dal Ministero del tesoro — che è tuttora operante il meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in base al quale vengono iscritti in bilancio non meno di 30 miliardi annui fino ad esaurimento degli scopi stabiliti dalla legge stessa, dotazione questa più che sufficiente per far fronte a contributi in annualità.

Sebbene gli uffici non siano allo stato in grado di quantificare esattamente il numero delle domande rimaste prive della prescritta autorizzazione, si può ritenere che, considerato il lungo lasso di tempo intercorso (1971-1981) dalla data di presentazione delle domande, il numero di coloro che di fatto si avvarranno della proroga non sarà elevato, anche perché la utilizzazione del contributo presuppone il rilascio della concessione *ex lege* n. 10.

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1981

Sotto quest'ultimo profilo, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo unico di cui consta il provvedimento in esame tende proprio ad escludere che la proroga possa avere l'efficacia di deroga alla vigente disciplina urbanistica. Infatti, il richiamo espresso alla « legge Bucalossi » e quindi anche ai termini di validità della concessione, limita l'efficacia dell'autorizzazione del Genio civile al fine acceleratorio proprio di quest'ultimo atto e priva di ogni supporto il contrario orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, peraltro manifestatosi in epoca remota, precedentemente al vigente assetto istituzionale in materia urbanistica.

Per quanto concerne i capitoli di spesa del Ministero, desidero chiarire che la norma riguarda essenzialmente il capitolo 8230 (contributi rateali), mentre il capitolo 8222, sul quale per altro vi sono residui per complessivi 5 miliardi, concerne i contributi in conto capitale, non più richiesti perché non remunerativi, come del resto è stato sottolineato nel corso della stessa discussione parlamentare.

Alla luce di queste precisazioni, in risposta ai giusti quesiti posti dagli intervenuti nel corso della discussione generale, ritengo che la Commissione possa concludere il dibattito e passare all'approvazione del disegno di legge.

DE CARO. In sede di discussione generale, abbiamo chiesto al Governo di quantificare esattamente il numero delle domande di coloro che avrebbero usufruito della legge. A questa domanda il sottosegretario non ci ha saputo dare una risposta precisa. La soluzione del problema relativo alla legge n. 10 (problema che era stato posto da noi, ma anche da parte di altri colleghi dopo l'intervento dell'onorevole Padula), può essere ritenuta accettabile sulla base della risposta data dal Governo, anche perché contestualmente abbiamo rilevato che, per quanto riguarda la voce di capitolo interessata a questo provvedimento, essa è ristretta soltanto al capitolo 8230.

Rimane tuttavia, come dicevo, il problema della quantificazione del numero

delle domande. Riteniamo che, se ci fosse da parte del Governo un impegno a chiudere interamente la partita con questo provvedimento, data l'impossibilità di andare ad una quantificazione esatta, e quindi a non produrre ulteriori sforzi da parte del Bilancio intorno ad una materia che, visto il tempo che è trascorso, può essere posta in giudicato, potremmo riconfermare il voto di astensione già dato al Senato. Desidereremmo, però, avere una assicurazione in merito dal Governo.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero assicurare l'onorevole De Caro che è intenzione del Governo chiudere questa partita e mettere un punto fermo definitivo ad un problema la cui soluzione si perde ormai nel tempo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

## ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.

Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Avverto che sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi. Pongo dunque in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

L'onorevole Bassi ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 1-bis.

L'importo di lire 4.000.000, di cui all'articolo 1 della legge n. 610 del 13 lu-

glio 1966, è elevato in relazione al rapporto intercorrente fra il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo all'anno 1981 e quello relativo al 1966.

Il contributo costante previsto dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 — primo e secondo comma — a datare dall'entrata in vigore della presente legge è elevato all'8 per cento della base di commisurazione e la durata è ridotta a quindici anni.

**ART. 1-ter.**

Aggiungere all'articolo 9, lettera g), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole:

« nonché per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione distrutti o danneggiati dalla guerra, eseguita a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni ed integrazioni ».

**ART. 1-quater.**

Le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 6, si applicano altresì ai cittadini, enti e società italiane che godono dei benefici e delle provvidenze di cui alla presente legge.

**ART. 1-quinquies.**

Gli interventi per l'attuazione dei piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, vengono eseguiti sino al completamento delle opere relative, purché queste non siano in contrasto con le previsioni degli altri strumenti urbanistici vigenti, e secondo le previsioni degli stessi. Per l'attuazione di dette opere rimangono in vigore gli articoli 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Poiché l'onorevole Bassi non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Rubino ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136); La Torre ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199); Saladino ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rubino ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; La Torre ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; Saladino ed altri: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

Do lettura del nuovo testo unificato delle proposte di legge proposto dal Comitato ristretto:

**ART. 1.**

Il contributo previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 927, « Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo » è aumentato di lire 32.000 milioni per gli anni finanziari 1981-1985.

**ART. 2.**

L'Ente autonomo del porto di Palermo è autorizzato a costruire una società per azioni avente per fine sociale la costru-

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1981

zione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.

Alla società così costituita è trasferita la concessione — limitatamente alla costruzione — già assentita alla « società Bacino di Palermo ». La nuova società concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla società Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.

## ART. 3.

L'ulteriore contributo di cui all'articolo 1 della presente legge è erogato dal Ministero dei lavori pubblici per quote annuali in relazione ai programmi presentati dalla società concessionaria.

## ART. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 è di lire 5.000 milioni: vi si provvede mediante riduzione corrispondente del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Con legge finanziaria sarà provveduto alla modulazione della spesa per i successivi esercizi finanziari.

Prego il relatore di illustrare alla Commissione il testo proposto dal Comitato ristretto.

FORNASARI, *Relatore*. Il Comitato ristretto fu costituito per superare una serie di difficoltà emerse nel corso della discussione generale, concernenti soprattutto la compatibilità di questa normativa con le direttive della CEE.

Il nuovo testo risponde dunque alle preoccupazioni manifestate e scioglie i dubbi dei testi precedenti, circa l'assetto societario della nuova iniziativa.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione adotti come testo base per la

discussione degli articoli il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e deliberi di inviarlo alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

REINA. Questo testo del Comitato ristretto riepiloga le posizioni di tutti i gruppi e soprattutto risolve alcuni problemi di natura tecnica e giuridica sorti in ordine ai testi già presentati.

Vorrei sottolineare, oltre all'urgenza dell'opera, anche le attese dei lavoratori del cantiere e, per quanto riguarda la sollecitazione presidenziale per l'approvazione rapida del testo-base, credo che tutti vi si mostrino consenzienti.

PRESIDENTE. V'è stato accordo in sede di Comitato ristretto.

REINA. Devo presumere allora che in Commissione si registri un analogo accordo.

PRESIDENTE. In Commissione v'è una maggiore flessibilità di posizioni.

REINA. Presumo che vi sia un accordo analogo. Si potrebbe allora sospendere questa seduta per riprenderla eventualmente questa stessa mattina, dopo che la Commissione bilancio si sarà pronunciata.

PRESIDENTE. Ciò sarà deciso dall'Ufficio di Presidenza, che si riunirà successivamente, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

REINA. Mi pare che la Commissione si orienti verso una riunione nel pomeriggio odierno.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole al testo unificato proposto dal relatore ed al suo invio alla Commissione bilancio per il parere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può considerarsi accolta la proposta da me avanzata.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1981

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2345 oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra » (*Approvato dal Senato*) (2345).

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	13
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	13
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arnaud, Astone, Balzardi, Bianco Ilario, Botta, Cusumano, Fornasari, Giglia, Padula, Porcellana, Reina, Sobrero, Susi.

*Si sono astenuti:*

Alborghetti, Amarante, Bettini, Bonetti Mattinzoli Piera, Ciuffini, Corradi Nadia, De Caro, Facchini, Matrone, Rossino, Tozzetti.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO